

**– CONVENZIONE R.O.I.
(Registro degli Osteopati d'Italia)**

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER
L'ATTIVITA' DI OSTEOPATA**

Polizza di responsabilità civile professionale dell'Osteopata

Aderente: iscritto al **R.O.I. – Registro degli Osteopati d'Italia**.

Assicurato:

- Osteopata iscritto al **R.O.I. – Registro degli Osteopati d'Italia** che aderisce alla presente polizza convenzione e i tirocinanti iscritti all'ultimo anno del corso di abilitazione alla professione di osteopata iscritti al ROI, per la solo attività svolta quando affiancati dal tutor osteopata;

Assicurazione: contratto di assicurazione.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.3 Adesione alla proposta di assicurazione: pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Per aderire alla polizza occorre scaricare dal sito web WWW.GRUPPOITAS.IT tutto il corredo documentale consistente in:

- DIP
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione
- Informativa privacy
- Informativa sulla vendita a distanza

e inviare tutta la documentazione compilata e sottoscritta via email a brokerebrokeritalia@gmail.com

Il pagamento del premio va effettuato attraverso bonifico bancario intestato a:

IBAN PEGASO 2003 SRL IT20J0344003217000000263500

La copertura assicurativa avrà durata annuale, e avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del pagamento al Broker nonché di tutta la documentazione precontrattuale firmata e compilata in ogni sua parte.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Rischi assicurati

Assicurazione Responsabilità civile Osteopati

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) in conseguenza di danni corporali e di danni materiali cagionati a terzi con colpa, sia lieve che grave per:

un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale di Osteopata o di Tirocinante Osteopata.

L'assicurazione viene estesa anche alle attività professionali di Fisioterapista, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Massofisioterapista, Massoterapista, Chinesiologo, a condizione che tali attività siano accessorie rispetto a quella principale di Osteopata.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto al ROI – Registro Osteopati d'Italia e svolga l'attività nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti che la disciplinano. Premesso che la professione di Osteopata è da considerarsi come professione non regolamentata, stante l'assenza del relativo albo professionale, si precisa che la garanzia descritta in polizza è prestata anche in assenza del riconoscimento legale della professione di Osteopata.

Estratto degli articoli delle CGA riguardanti la copertura Responsabilità civile Osteopati

Art. 2.1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi e il conseguente risarcimento per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, dovuto dall'assicurato quale civilmente responsabile per fatti accidentali in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie. Sono compresi i danni derivanti da fatti dolosi di prestatori di lavoro, impiegati in regola con gli adempimenti normativi. Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, come previsto dall'Art. 14 della legge 12.06.1984 n. 22.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La garanzia comprende, fatti salvi gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, il risarcimento, dovuto dall'assicurato, quale civilmente responsabile, per: - le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS, previste delle disposizioni di legge, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro. Nel caso di rivalsa INAIL sono equiparati ai prestatori di lavoro i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti. - i danni, come previsto dal Codice civile, che non rientrano nei casi di cui al precedente punto, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'Art. 14 della legge 12.06.1984 n. 22.

Art. 2.1.12 - PROFESSIONISTI IN GENERE L'assicurazione vale se il titolare e le persone addette all'esercizio sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere la loro attività. L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

Art. 2.2.3 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino o parco, di strade private e recinzioni con cancelli anche automatici. La garanzia non comprende i danni derivanti: - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; - da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali; - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune.

Art. 2.2.7 - DIFESA PENALE La Società presta - a favore dell'assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese. La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 3.2) – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali – del capitolo "Cosa fare in caso di sinistro".

Art. 2.2.8 - BUONA FEDE L'omissione, da parte del contraente o , di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e inesatte dichiarazioni all'atto della stipula di questa polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: .

1. GLOSSARIO La definizione di sinistro riportata nel glossario di polizza si intende sostituita come segue: per sinistro: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

2. OGGETTO SEZIONE R.C. PROFESSIONALE OSTEOPATA Ferme le condizioni ed esclusioni previste nel contratto assicurativo: - La società si obbliga a tenere indenne l'OSTEOPATA dai rischi derivanti dalla sua attività, relativamente alla copertura della responsabilità sanitaria di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi.

3. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (CLAIMS MADE) La copertura assicurativa vale per le

richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere dall'assicurato non oltre dieci anni prima della data di decorrenza di questa polizza o, in caso di sostituzione, di quella sostituita, e purché tali comportamenti non siano noti all'assicurato stesso prima della stipula della polizza. Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza. . La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'assicurato, come previsto dagli articoli 1892, 1893 del C. c., di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

4. **LIMITI DI RISARCIMENTO** L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo. Il massimale si intende pari ad euro 3.000.000 per annualità assicurativa con il limite di 1.000.000 per sinistro.

5. **POSTUMA** L'assicurato può richiedere alla Società, che si impegna ad accettare, un massimale (non superiore a quelli indicato in polizza) a consumo per tutte le richieste di risarcimento che pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto a fronte del versamento in un'unica soluzione di un importo pari a quattro volte l'ultima annualità di premio.

6. **RECESSO IN CASO DI SINISTRO** In vigore della polizza e nel periodo di ultrattività della stessa, la Società può recedere dal presente contratto assicurativo, con preavviso di 30 giorni, esclusivamente in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'Assicurato per più di un Sinistro, accertata con sentenza definitiva e che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

7. **RESPONSABILITÀ SOLIDALE** In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non) la Società risponde per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

8. **MECCANISMI DI VARIAZIONE DEL PREMIO IN CASO DI RINNOVO DEL CONTRATTO** Ad ogni scadenza contrattuale, la Società si riserva di applicare una variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale. Per le variazioni del premio di tariffa sarà ulteriormente tenuto conto della tipologia e del numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. Resta sempre ferma la valutazione della Società sul premio applicato e la sostenibilità del rischio.

9. AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO - ECCEZIONI OPPONIBILI DALLA COMPAGNIA Le CGA di polizza sono integrate dal seguente articolo:

Premesso che l'assicurato è un osteopata si prende atto tra le parti che la Società potrà opporre al richiedente / danneggiato le seguenti eccezioni: a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa e che non sono previste dal profilo professionale di appartenenza; b) i fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate oltre il periodo di retroattività o ultrattività di cui all'art. 5 del decreto 15 dicembre 2023, n. 232; c) Gli importi all'interno delle franchigie determinate nelle condizioni contrattuali; d) il mancato pagamento del premio; .

10. COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI Nei casi in cui risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3.1 - ESCLUSIONI R.C.T. La garanzia R.C.T. non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non abbia compiuto 16 anni; c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; d) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzioni delle anzidette operazioni; f) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori; g) a condutture e impianti sotterranei; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; h) da furto; i) a cose di cui l'assicurato debba rispondere come previsto dagli artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del Codice civile; j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; k) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro; l) causati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo la fine dei lavori che la riguardano e dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico; m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata; n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; o)

conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; p) dei quali l'assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge;

Art. 2.3.2 - ESCLUSIONI R.C.T. ED R.C.O. La garanzia R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni: a) da detenzione o impiego di esplosivi; b) connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto; d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM); f) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD); g) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; h) derivanti da malattie professionali.

Art. 2.3.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi e non sono coperti per la garanzia R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) i prestatori di lavoro dell'assicurato e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.